

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020

INNANZI AL GIUDICE BARNIVILLE

IN MATERIA DI OMEGA LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

E IN MATERIA DI MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.

E IN MATERIA DELL'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909

E IN MATERIA DELL'INSURANCE ACT 1989

E IN MATERIA DEI REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE) 2015

L'Istanza presentata il 21 agosto 2020 per l'approvazione del regime di trasferimento ivi allegato dagli amministratori di Omega Life Designated Activity Company (di seguito denominata "**Omega**", la "**Richiedente**" o la "**Cedente**" a seconda dei casi) che si presenta per l'udienza in questo giorno ai sensi dell'Ordinanza del 1° settembre 2020. I termini definiti utilizzati nel presente documento avranno il significato loro assegnato nel Regime (come definito di seguito), salvo ove diversamente previsto.

E DOPO aver letto la suddetta Istanza, la Notifica di Istanza del 21 agosto 2020, l'atto notorio a sostegno di Derek Fagan del 19 agosto 2020, l'atto notorio di Aidan Holton del 19 agosto 2020, la Notifica di Istanza per l'iscrizione nell'elenco delle udienze commerciali del 21 agosto 2020, il Certificate of Solicitor di Elaine Long dello studio Matheson Solicitors del 19 agosto 2020, il secondo atto notorio di Derek Fagan del 19 agosto 2020, la dichiarazione giurata di servizio di Elaine Long del 30 settembre 2020, l'atto notorio di verifica di Derek Fagan del 26 novembre 2020, l'atto notorio di Diego Fontana del 26 novembre 2020, l'atto notorio di Aidan Holton del 26 novembre 2020 e i documenti e gli allegati a cui si fa riferimento nei detti atti notori compreso il regime finale di trasferimento (una copia del quale è allegata a "DF1") all'atto notorio di verifica di Derek Fagan del 26 novembre 2020 (il "**Regime**")

E DOPO aver ascoltato l'avvocato della Richiedente

E non essendoci comparizione in tribunale da o per conto di qualsiasi altra parte,

SI ORDINA quanto segue:

- (1) Che il Regime sia approvato ai sensi delle disposizioni della Sezione 13 dell'Assurance Companies Act 1909 (e successive modifiche), del Regolamento 41 dei Regolamenti (Assicurazione e riassicurazione) dell'Unione Europea 2015 e della Sezione 36 dell'Insurance Act 1989 (e successive modifiche);
- (2) Che, nonostante qualsiasi disposizione contraria presente nel Regime, il Regime entri in vigore alle 23:59 del 31 dicembre 2020 (ora CET del Lussemburgo) (e per evitare dubbi, tale data e ora, in virtù della presente Ordinanza e senza necessità di qualsiasi ulteriore atto o documento, rappresenterà la Data di efficacia del Regime ai fini del Regime (e il Regime dovrà essere interpretato di conseguenza));
- (3) Che, ai sensi della Sezione 36 dell'Insurance Act 1989, siano approvate le seguenti disposizioni accessorie per l'attuazione del Regime in virtù della presente Ordinanza senza la necessità di ulteriori atti o documenti:
 - (i) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, l'Attività oggetto di trasferimento che include le Polizze oggetto di trasferimento, le Attività oggetto di trasferimento, le Passività oggetto di trasferimento e i diritti della Cedente in relazione ai Contratti oggetto di trasferimento siano trasferiti dalla Cedente alla Monument Assurance Luxembourg S.A. (la "**Cessionaria**");
 - (ii) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, le Attività oggetto di trasferimento siano trasferite e conferite alla Cessionaria e cessino di essere attività della Cedente;
 - (iii) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, tutti i diritti, i benefici e i poteri conferiti o spettanti alla Cedente e le passività imposte alla Cedente da o ai sensi dei Contratti oggetto di trasferimento siano trasferiti alla Cessionaria;
 - (iv) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, tutti i premi o importi attribuibili o riferibili alle Polizze oggetto di trasferimento o ai Contratti oggetto di trasferimento siano pagabili alla Cessionaria;
 - (v) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, la Cessionaria abbia diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di

compensazione ai sensi o in relazione ai Contratti oggetto di trasferimento che sarebbero stati a disposizione della Cedente;

- (vi) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, tutti i riferimenti, in qualsiasi Contratto oggetto di trasferimento, alla Cedente, ai Richiedenti o a qualsiasi altro funzionario, dipendente o agente della Cedente siano intesi come riferimenti alla Cessionaria, al consiglio di amministrazione della Cessionaria, o a qualsiasi altro funzionario, dipendente o agente della Cessionaria o, se del caso, ad agenti della Cessionaria a cui è stata delegata l'amministrazione svolta dalla Cessionaria. In particolare, ma senza limitazioni, tutti i diritti e/o doveri esercitabili o come tali dichiarati o le responsabilità che devono essere svolte dalla Cedente, dal consiglio di amministrazione della Cedente, o da qualsiasi altro funzionario, dipendente o agente della Cedente in relazione a qualsiasi Contratto oggetto di trasferimento siano, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, esercitabili o siano eseguiti dalla Cessionaria, dal consiglio di amministrazione della Cessionaria o da qualsiasi altro funzionario, dipendente o agente della Cessionaria;
- (vii) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, le Passività oggetto di trasferimento siano trasferite e diventino quindi passività della Cessionaria e cessino di essere passività della Cedente;
- (viii) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di efficacia del Regime (inclusa, senza limitazione, qualsiasi istruzione data a una banca dal suo cliente sotto forma di addebito diretto o ordine permanente) e che preveda il pagamento da parte di una banca o altro intermediario dei premi pagabili ai sensi o in relazione a uno qualsiasi dei Contratti oggetto di trasferimento o delle Polizze oggetto di trasferimento sia applicato come se tale pagamento fosse stato previsto e autorizzato nei confronti della Cessionaria;
- (ix) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di efficacia del Regime in relazione a uno qualsiasi dei Contratti oggetto di trasferimento o delle Polizze oggetto di trasferimento in merito alle modalità di pagamento di qualsivoglia beneficio o altro importo da parte della Cedente (e nel caso di una Polizza oggetto di trasferimento (come definita nel Regime) che costituisce un Attivo residuo (come definito nel Regime) o nel caso di un Contratto oggetto di trasferimento (come definito nel Regime) che costituisce un Contratto residuo (come definito nel Regime), a decorrere dalla rispettiva

- successiva Data di trasferimento (come definito nel Regime)), continui a essere in vigore come autorità efficace nei confronti della Cessionaria;
- (x) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, qualsiasi procedimento giudiziario, semi-giudiziario, arbitrale o qualsiasi reclamo o rivendicazione nei confronti di un difensore civico o altri procedimenti per la risoluzione di una controversia o rivendicazione che siano pendenti della o contro la Cedente in relazione all'Attività oggetto di trasferimento sia continuato da o contro la Cessionaria e che la Cessionaria abbia diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che sarebbero stati a disposizione della Cedente in relazione a tali procedimenti;
- (xi) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, tutti i premi attribuibili o riferibili alle Polizze oggetto di trasferimento siano pagabili alla Cessionaria;
- (xii) che, a decorrere da ciascuna Data di trasferimento successiva, tutti i procedimenti effettivi e potenziali della o contro la Cedente in relazione alle Attività residue (come definite nel Regime), i Contratti residui (come definiti nel Regime) o le Passività residue (come definite nel Regime) siano proseguiti da o contro la Cessionaria, e che la Cessionaria abbia diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che sarebbero stati a disposizione della Cedente in relazione a tali Attività residue, Contratti residui e Passività residue;
- (xiii) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, tutti i dati (inclusi i dati personali) detenuti da o per conto della Cedente in relazione alla Attività oggetto di trasferimento (come definita nel Regime) sia trasferita alla Cessionaria (in modo che la Cessionaria sia considerata la responsabile del trattamento dei dati personali);
- (xiv) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, i libri e i registri contabili (come definiti nel Regime), che possono includere i Dati degli assicurati oggetto di trasferimento (come definiti nel Regime) protetti dalla Legislazione sulla protezione dei dati (come definita nel Regime), siano trasferiti alla Cessionaria (in modo tale che la Cessionaria sia considerata la responsabile del trattamento dei Dati dell'assicurato della polizza oggetto di trasferimento) e in modo che essi siano utilizzati dalla Cessionaria per, e divulgati dalla Cedente a, e utilizzati da, qualsiasi agente o appaltatore della Cessionaria nella stessa misura in cui essi sono stati utilizzati dalla Cedente e dai suoi agenti o appaltatori prima della Data di efficacia del Regime per

tutti gli scopi relativi ai Contratti oggetto di trasferimento o alle Polizze oggetto di trasferimento, inclusa, in particolare, l'amministrazione degli stessi e tutte le questioni pertinenti o accessorie a essi;

- (xv) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, nella misura in cui un'autorità è stata conferita alla Cedente in relazione a una Polizza oggetto di trasferimento o a un Contratto oggetto di trasferimento da parte di un assicurato o di una controparte dello stesso o da qualsiasi altra persona rilevante, sia che si agisca ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati o di qualsivoglia altra legislazione, tale autorità sia considerata conferita alla Cessionaria;
- (xvi) che, a decorrere dalla Data di efficacia del Regime, qualsiasi documento che dimostri o costituisca una polizza contenuta nelle Polizze oggetto di trasferimento emesse dalla Cedente o il diritto di qualsivoglia persona di usufruire di benefici garantiti dalle Polizze oggetto di trasferimento effettuate con la Cedente o con riferimenti alla Cedente o qualsiasi forma abbreviata o abbreviazione del nome della Cedente e/o i diritti, poteri, doveri e/o obblighi imposti alla Cedente siano letti, interpretati e trattati, nella misura necessaria per dare pieno effetto al Regime, come riferimenti alla Cessionaria e/o ai diritti, poteri, doveri e/o obblighi imposti alla Cessionaria soggetti a e in conformità con il Regime; e
- (xvii) che, a decorrere da ciascuna successiva Data di trasferimento, le Attività residue e/o le Passività residue siano trasferite in conformità con i termini del Regime.

Facoltà di appellarsi alla Corte

**MARIANNE WHITE
CANCELLIERE**

Data di perfezionamento: 8 dicembre 2020

Matheson,
Avvocati dei Richiedenti